

convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) la Regione Campania e la Provincia di Salerno, in persona dei rispettivi Presidenti *p.t.*, e ha esposto: di essere proprietario di un fondo, sito in Battipaglia, esteso circa 50 ettari, confinante con un terreno demaniale adiacente al fiume Tusciano (accatastato alla part.8827- f. 10 p.lle 20,32,34 e 143 N.C.T.); che fin dal 1998, in assenza di manutenzione dell'alveo e degli argini del fiume, si sono verificate ripetute esondazioni, con conseguente allagamento delle colture ortive e perdita del raccolto, e la progressiva erosione del terreno di proprietà dei ricorrenti: di avere ripetutamente segnalato in passato il fenomeno erosivo agli enti resistenti, chiedendo il risarcimento del danno (lettera rr 20/01/05) e che con lettera del 27/11/1999 l'Ufficio del Genio Civile di Salerno gli aveva comunicato che i lavori di ripristino del fiume Tusciano, dalla foce alla loc. Voltapensieri di Battipaglia, erano stati già affidati in appalto e sarebbero stati realizzati in tempi brevi. Premesso che non era stata eseguita alcuna opera di ripristino dell'alveo, la società ricorrente ha chiesto, quindi: che si accerti che le frequenti esondazioni del fiume Tusciano, dal 1998 a oggi, hanno determinato la progressiva perdita di terreno del fondo di proprietà della S.a.s. Agroverde e la periodica inondazione delle colture, con conseguente perdita dei raccolti; che, previa declaratoria di responsabilità ex artt. 2043, 2051 e 2053 cc, gli enti resistenti siano condannati al risarcimento del danno, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, dall'evento al soddisfo.

Radicatasi la lite, la Regione si è costituita, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per essere legittimato il Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele, la genericità della domanda, ha dedotto che l'evento in oggetto deve essere considerato eccezionale, con conseguente esclusione della responsabilità degli enti preposti alla manutenzione del corso d'acqua, e ha chiesto il rigetto della domanda. A sua volta, la Provincia, costituitasi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il



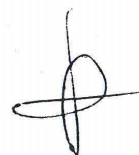
rigetto della domanda. Il ricorrente ha chiamato in causa il Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele, in persona del Presidente *p.t.*, indicato come responsabile dalla Regione, il quale si è costituito, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e ha chiesto il rigetto della domanda.

La causa, acquisiti i documenti prodotti, assunta prova testimoniale ed espletata *ctu.*, è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

Motivi della decisione

Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla Regione, mentre vanno accolte quelle, di segno opposto, sollevate dal Consorzio e dalla Provincia. In primo luogo, si rileva che il fiume Tusciano è un corso d'acqua naturale, e non un'opera artificiale di bonifica, regolata dal r.d. 18.2.33 n. 215 e affidata alla gestione e manutenzione dei proprietari del comprensorio (art. 17), all'uopo riuniti in consorzio (art. 18), persona giuridica di diritto pubblico (v. anche l'art. 862 c.c.) titolare dell'obbligo di manutenzione e responsabile dei danni derivanti dal difetto di manutenzione. Va rigettata, pertanto, la domanda proposta avverso il Consorzio, carente di legittimazione passiva, per non essere il fiume Tusciano un canale a lui affidato. La Regione, tuttavia, può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di manutenzione e di bonifica dei corsi d'acqua ai Consorzi, utilizzando i finanziamenti regionali, come previsto dalla L.R. n. 4 del 25/02/2003 della Regione Campania, come fece circa dieci anni fa, quando furono finanziati e appaltati lavori di ripristino del fiume Tusciano all'impresa Vidoni, lavori mai nemmeno iniziati.

L'art. 2, lett. e), del d. p.r. 15.1.72 n. 8, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n.



616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. L'art. 11 della legge n. 183/1989 prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. La Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche. la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti tale compito di sua diretta competenza. La situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, dall'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, per le regioni che, come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica distribuzione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34). Non è stato dedotto né documentato dalla Regione che il passaggio delle competenze in materia alla Provincia di Salerno si sia in concreto verificato. Invero l'intervento sostitutivo del Governo ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4, c. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di cura e manutenzione dei fiumi e degli alvei dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle

